



Ordinanza n. 33 del 30 Maggio 2020

Oggetto: misure per la tutela della sicurezza urbana, dell'incolumità e della salute pubblica in alcune aree della città dal 1 giugno 2020 al 31 ottobre 2020.

Considerato che:

- nel periodo estivo si registrano fenomeni di abbandono dei contenitori di bevande all'interno del centro storico, bene paesaggistico caratterizzato, peraltro, anche dalla presenza di beni culturali, nonché nel Lungomare Poetto con incontrollata diffusione di materiali che, oltre a deturpare il suolo pubblico, comportano un aumento del rischio per l'incolumità delle persone visto il potenziale loro improprio utilizzo quali oggetti contundenti atti ad offendere;
- alcune aree della città, la Piazza Matteotti la Piazza del Carmine, la Piazza Dettori (compreso Vicolo Collegio e Scalette Santa Teresa), la Piazza San Sepolcro, la Piazza Santa Restituta, la Piazza Savoia, la Piazza Sant'Eulalia, la scalinata che collega Piazza Annunziata con via Mameli, la via Mameli; il viale Europa, le scalinate della chiesa di Sant'Anna, il Parco della Musica e il lungomare Poetto, nel su indicato periodo, sono interessate dal diffondersi di atti di inciviltà urbana connessa alla aggregazione di persone che stazionano sul suolo pubblico consumando bevande alcoliche, turbando la tranquillità e il riposo dei residenti;
- più volte nel recente passato, le predette zone della città sono state teatro anche di episodi di violenza che hanno imposto l'intervento delle forze di polizia al fine di reprimere la commissione di reati conseguenti ad abuso di bevande alcoliche e/o superalcoliche attraverso anche l'utilizzo, quali oggetti atti ad offendere, dei contenitori delle medesime bevande;
- per prevenire tali fenomeni risulta necessario, in determinate fasce orarie della giornata, procedere ad una limitazione delle attività di vendita e di consumo di bevande alcoliche e di bevande in contenitori di vetro, consentendone la consumazione e la vendita solo nei locali adibiti alle attività di ristoro e nelle aree in uso a qualsiasi titolo per l'esercizio delle suddette attività, al fine di assicurare un controllo adeguato, da parte degli esercenti autorizzati ai sensi dell'art 86 del testo

unico leggi di pubblica sicurezza, sul rispetto dei divieti stabiliti dalla legge circa le modalità di somministrazione e vendita di alcolici;

- gli episodi capaci di porre a nocumento la sicurezza urbana rischiano di acuirsi, in particolare, con l'approssimarsi della stagione estiva, quando di consueto si registra un maggior afflusso di persone nelle zone centrali della città, per intrattenersi presso esercizi pubblici o commerciali;
- l'inquinamento acustico, prodotto anche dalla diffusione di musica nelle aree predette e dagli schiamazzi nelle vie pubbliche e l'abbandono dei rifiuti, determinano disagio e rischio per la salute pubblica della collettività e l'ambiente;
- la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche e l'abuso delle medesime può determinare conseguenze negative per la sicurezza e incolumità pubblica;

Viste le segnalazioni pervenute relative al pericolo di degrado urbano nei siti sopra indicati;

Ravvisata la necessità di prevenire il possibile verificarsi di episodi di violenza nelle aree sopracitate;

Considerato che la particolare conformazione del centro storico di Cagliari costituito dai quartieri di Marina, Stampace, Castello, Villanova, rende necessario adottare un ulteriore provvedimento sindacale a tutela della salute pubblica, oltre che per i motivi su esposti, anche in considerazione che il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 concorre a rendere particolarmente urgente adottare tutte le possibili misure a tutela della salute dei cittadini e che pertanto si rende necessario adottare, per il periodo compreso tra il 1 giugno 2020 e 31 ottobre 2020, adeguate misure finalizzate al contenimento di più interessi garantendo, da un lato, l'esigenza della collettività di fruire di una città viva e vivibile, anche attraverso le occasioni di positiva aggregazione che taluni esercizi pubblici o commerciali possono offrire, dall'altro salvaguardando gli interessi giuridicamente riconosciuti alla tutela della sicurezza urbana e della salute e dell'igiene pubblica attraverso idonee disposizioni che regolamentino la vendita e il consumo di bevande alcoliche;

considerato, inoltre, che in questo periodo di emergenza epidemiologica da COVID -19, la somministrazione di alimenti e bevande all'interno negli esercizi pubblici o negli spazi da essi allestiti favorisce il rispetto delle distanze fisiche anche nei momenti di socialità conviviale, mentre il consumo degli stessi in situazioni di precarietà ed all'aperto, data l'assenza dell'obbligo di controllo in capo ai gestori degli esercizi, non garantisce il rispetto delle distanze e delle altre cautele igieniche necessarie per il contenimento del contagio;

dato atto che in coerenza con quanto previsto dall'articolo 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii. il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto.

Visti gli artt. 50 e 54 comma 4 e 4bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. in materia igiene e sanità pubblica e di sicurezza urbana

ORDINA

a far data dal 1 giugno 2020 e sino al 31 ottobre 2020,

- 1 nei quartieri di Marina, Stampace, Castello, Villanova è fatto divieto di vendita per asporto, anche attraverso distributori automatici, di bevande alcoliche in qualunque contenitore e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro dalle ore 22:00 alle ore 6:00 di tutti i giorni feriali, festivi e prefestivi;
- 2 nei quartieri di Marina, Stampace, Castello, Villanova, comprese la Piazza Matteotti, la Piazza del Carmine, la Piazza Dettori (compreso Vicolo Collegio e Scalette Santa Teresa), la Piazza San Sepolcro, la Piazza Santa Restituta, la Piazza Savoia, la Piazza Sant'Eulalia, la scalinata che collega Piazza Annunziata con via Mameli, le scalinate della chiesa di Sant'Anna, nel viale Europa, nel Parco della Musica e nel lungomare Poetto è vietato il consumo nelle vie e strade pubbliche o aperte al pubblico transito, salvo le aree in uso a qualsiasi titolo per l'esercizio dell'attività di ristoro e nelle aree ad esse antistanti e contigue, di bevande alcoliche e/o superalcoliche contenute in qualsiasi contenitore dalle ore 22:00 alle ore 6:00 di tutti i giorni feriali, festivi e prefestivi;
- 3 Nel Lungomare Poetto è vietato il consumo, salvo che nelle aree in uso a qualsiasi titolo per l'esercizio dell'attività di ristoro e nelle aree ad esse antistanti e contigue, di bevande alcoliche contenute in contenitori di vetro e lattine dalle ore 22:00 alle ore 6:00 di tutti i giorni feriali, festivi e prefestivi;
- 4 Nelle medesime zone, gli esercizi commerciali alimentari e misti (botteghe, empori, market e minimarket) con superficie inferiore a mq 150 ed aventi nella loro offerta commerciale giornaliera bevande alcoliche e/o superalcoliche, cessano l'attività dalle ore 21:00 alle ore 6:00;
- 5 E' fatto obbligo agli esercenti di custodire i contenitori vuoti evitandone l'asporto ed è fatto altresì obbligo di provvedere al relativo smaltimento nel rispetto delle disposizioni impartite dall'amministrazione comunale;
- 6 Nelle aree sopra citate, nei locali adibiti alle attività di ristoro, le bevande alcoliche e/o superalcoliche devono essere consumate sul posto ed esclusivamente all'interno dei locali stessi, o nelle aree in uso a qualsiasi titolo per l'esercizio dell'attività di ristoro;
- 7 E' fatto obbligo a tutti gli esercizi pubblici, attività commerciali e artigianali (compresi i circoli privati) ubicati nelle aree interessate dal presente provvedimento di esporre in modo ben visibile il cartello di avviso recante l'informativa per l'utenza del divieto di cui trattasi;

AVVERTE

La violazione delle prescrizioni di cui al punto 1, 4, 5, 6, 7 della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa di euro 500.

la violazione delle prescrizione di cui ai punti 2, 3, della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 25 a euro 500.

Alla seconda violazione commessa nell'arco temporale di dodici mesi delle prescrizioni di carattere igienico sanitario imposte agli esercenti nei commi precedenti del presente provvedimento, troverà applicazione l'ulteriore sanzione della sospensione del titolo abilitativo secondo il disposto dell'art 35, comma 8 della LR. n. 5 del 2006.

E' fatta salva l'applicazione dell'art 650 del c.p., nonché l'applicazione di ogni ulteriore eventuale sanzione penale o amministrativa, previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Sono fatte salve altresì eventuali azioni risarcitorie per i danni sopportati dal Comune.

Il controllo sul rispetto della presente Ordinanza è demandato alla Polizia Locale, alle altre Forze dell'Ordine e a tutti gli Enti e Servizi, aventi competenza in materia,

Il presente provvedimento è trasmesso alla Prefettura di Cagliari - ufficio territoriale del Governo e alla Polizia Locale.

In base a quanto previsto dall'art. 8 comma 3, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e . ss.mm.ii., visto l'elevato numero dei destinatari che rende, particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, l'Amministrazione provvedere a darne ampia comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale www.comune.cagliari.it e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna con sede in Cagliari, nella via Sassari 17, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni dalla data di pubblicazione.

Cagliari, 30 maggio 2020

il Sindaco

Paolo Truzzu

firmato digitalmente PaoloTruzzu/INFOCERT